

FANTOZZI & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

NOVITÀ FISCALI

SOMMARIO PER LE IMPRESE

LUGLIO 2002

INDICE

IMPRESE IN GENERALE			Scheda
A CARATTERE ORDINARIO	Irpef	Proroga del termine di presentazione del mod. 770/2002 semplificato	1
	Irpef/Irpeg/Irap	Proroga dei termini dei versamenti di agosto	2
	Irpef/Irpeg/Irap	Concentrazione del versamento delle II.DD. in un termine unico	3
A CARATTERE STRAORDINARIO	Irpef/Irpeg	Proroga della rivalutazione dei beni	4
	Irpeg	Modifiche all'agevolazione e sanatoria per l'emersione del lavoro irregolare	5

PROVVEDIMENTI IN CORSO DI APPROVAZIONE O PUBBLICAZIONE			Scheda
	Iva	Modifiche all'articolo 17 del d.p.r. n. 633/1972	6
	Imposte varie	Delega per la riforma del sistema fiscale	7

SOMMARIO

IMPRESE IN GENERALE

A carattere ordinario

Imprese in generale – A carattere ordinario

1

Irpef – Proroga del termine di presentazione del mod. 770/2002 semplificato

(D.p.c.m. 9 maggio 2002, art. 2)

Contenuto	È stato prorogato dal 1° luglio al 30 settembre 2002, il termine ultimo per la presentazione telematica del modello 770/2002 Semplificato.
Applicabilità	La proroga riguarda soltanto le dichiarazioni di quest'anno. (ll)

Imprese in generale – A carattere ordinario

2

Irpef/Irpeg/Irap - Proroga dei termini dei versamenti di agosto

(D.p.c.m. 9 maggio 2002, art. 1)

Contenuto	<p>I versamenti da effettuarsi con modello F24 con scadenza ordinaria tra il 1° ed il 23 agosto 2002, sono stati prorogati tutti al 23 agosto 2002 senza alcuna maggiorazione.</p> <p>Il differimento riguarda in particolare tutti i versamenti di imposte e contributi di cui agli articoli 17 e 20, comma 4 del D.lgs. n. 241/1997. Principalmente:</p> <ul style="list-style-type: none">- imposte sui redditi (compresi i pagamenti rateali di Unico 2002);- ritenute alla fonte;- Iva;- imposte sostitutive;- Irap;- addizionali regionali e comunali dell'Irpef,- premi Inail, Inps, Enpals, ed Inpdai.
Effetti	Restano esclusi dal differimento i versamenti da effettuarsi con il modello F23.
Applicabilità	La proroga riguarda soltanto i versamenti di agosto di quest'anno. (ll)

Imprese in generale – A carattere ordinario

3

Irpef/Irpeg/Irap - Concentrazione del versamento delle II.DD. in un termine unico

(Legge 15 giugno 2002 n. 112, art. 1)

Contenuto	L'art. 1 della legge 15 giugno 2002, n. 112 ha convertito in legge, senza sostanziali modifiche, il d.l. n. 15 aprile 2002, n. 63, che con l'art. 2 aveva disposto la concentrazione dei termini di versamento delle imposte dirette (si veda Novità Fiscali di aprile 2002, scheda n. 6).
Applicabilità	La legge di conversione è entrata in vigore il 16 giugno 2002. (ll)

Interpretazione ministeriale: circolare 14 giugno 2002 n. 51/E.

* * *

IMPRESE IN GENERALE

A carattere straordinario

Imprese in generale – A carattere straordinario

4

Irpef/Irpeg - Proroga della rivalutazione dei beni

(Circ. 25 giugno 2002, n. 57)

Contenuto	<p>La circ. 25 giugno 2002, n. 57 fornisce chiarimenti in merito alla proroga della rivalutazione di beni e partecipazioni posseduti da imprese disciplinata dalla l. n. 448/2001 (artt. 3, cc. 1-3) e dal d.m. n. 86/2002 (si vedano Novità fiscali di gennaio 2002, scheda n. 18 e Novità fiscali di aprile 2002, scheda n. 14).</p>
Rivalutazione ai sensi della l. n. 448/2001	<p>In caso di rivalutazione effettuata applicando la proroga stabilita dalla l. n. 448/2001 è precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la proroga si applica anche alle disposizioni sul cd. riallineamento previste dall'art. 14, l. n. 342/2000 (vale a dire al riconoscimento fiscale di maggiori valori già iscritti in bilancio); - i soggetti che hanno già usufruito (ad es. nell'esercizio precedente) della rivalutazione prevista dalla l. n. 342/2000 e che usufruiscono anche della rivalutazione prevista dalla l. n. 448/2001 devono comunque rivalutare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea (quindi anche i beni eventualmente già rivalutati ai sensi della l. n. 342/2000 e suscettibili di ulteriore rivalutazione); - il differimento del riconoscimento fiscale della rivalutazione al secondo esercizio successivo a quello di effettuazione della rivalutazione comporta che (fino a tale esercizio) anche il limite del 5 per cento di deducibilità delle spese di manutenzione deve essere calcolato senza tener conto della rivalutazione; - nel caso in cui il bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2001 sia approvato prima dell'8 maggio 2002 (cioè della data di entrata in vigore del d.m. n. 86/2002) la rivalutazione può essere effettuata anche nel bilancio dell'esercizio successivo (in caso di esercizi coincidenti con l'anno solare, l'esercizio al 31 dicembre 2002; si veda comunicato stampa del 27 giugno 2002); - in caso di cessione dei beni rivalutati prima del secondo esercizio successivo a quello di rivalutazione (es. cessione nel 2002 di un bene rivalutato nel 2001), la plusvalenza o minusvalenza va determinata senza tener conto della rivalutazione, ma conteggiando gli ammortamenti o le svalutazioni fiscalmente rilevanti effettuati dopo la rivalutazione (nell'es. gli ammortamenti effettuati nel 2002 sul costo ante rivalutazione). Nel caso in cui, nello stesso periodo (es. nel 2002), si svaluti una partecipazione, la svalutazione è ammessa immediatamente nei limiti dell'importo derivante dal valore non rivalutato: l'ecedenza è deducibile nel periodo d'imposta in cui la rivalutazione ha riconoscimento fiscale (nell'es. nel 2003); - l'utilizzo della riserva da rivalutazione a copertura di perdite prima del secondo esercizio successivo a quello di rivalutazione non comporta effetti fiscali (questo a differenza del caso di distribuzione ai soci, che comporta il riconoscimento fiscale dei maggiori valori); - la distribuzione ai soci della riserva da rivalutazione, comporta il decremento del cd. "Basket A" per importo pari all'ammontare del credito d'imposta riconosciuto.

<p>Rivalutazione ai sensi sia della l. n. 448/2001 sia della l. n. 342/2000</p>	<p>Nel caso in cui sia ancora possibile applicare sia le disposizioni della l. n. 448/2001, sia quelle della l. n. 342/2000 (si tratta generalmente dei soggetti che hanno approvato il bilancio 2000 entro l'8 maggio 2001) è precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le due disposizioni possono essere applicate nell'ambito della medesima categoria omogenea: quelle della l. n. 342/2000 ai beni esistenti nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 1999 e quelle della l. n. 448/2001 ai beni esistenti nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2000; - nel caso di rivalutazione eseguita ai sensi della l. n. 342/2000, la riserva da rivalutazione rileva ai fini della DIT solo se il bilancio nel quale la rivalutazione è eseguita chiude entro il 29 giugno 2001 (ciò in quanto l'art. 5, l. n. 383/2001 ha limitato gli incrementi DIT a quelli già eseguiti entro il 30 giugno 2001; si tenga presente che in caso di rivalutazione eseguita ai sensi della l. n. 448/2001, la riserva da rivalutazione non rileva mai ai fini DIT). <p style="text-align: right;">(cc)</p>
--	--

Imprese in generale – A carattere straordinario		5
Irpeg - Modifiche all'agevolazione e sanatoria per l'emersione del lavoro irregolare		
<i>(Circ. 26 giugno 2002, n. 56/E; delibera Cipe 6 giugno 2002, n. 38)</i>		
Contenuto	<p>La circ. 26 giugno 2002, n. 56/E, dell'Agenzia delle Entrate e la delibera 6 giugno 2002, n. 38, del Cipe forniscono chiarimenti in merito all'agevolazione e sanatoria per l'emersione del lavoro irregolare, contenuta nella l. n. 383/2001 (artt. 1-3) e successive modificazioni (si vedano Novità fiscali di ottobre 2001, scheda n. 8; Novità fiscali di gennaio 2002, scheda n. 21, Novità fiscali di aprile 2002, scheda n. 12).</p>	
Il costo del lavoro	<p>Il costo del lavoro cui fa riferimento la disciplina per individuare il limite delle agevolazioni in essa contenute consiste nel "costo del lavoro emerso", il quale si compone solamente degli elementi retributivi diretti (retribuzione diretta) ed indiretti (oneri contrattuali) indicati nei Ccnl (la retribuzione diretta comprende le seguenti voci: a) minimo contrattuale; b) indennità di contingenza; c) E.D.R.; d) scatti di anzianità; e) eventuale lavoro straordinario. Gli oneri contrattuali comprendono le seguenti voci: a) tredicesima mensilità, o gratifica natalizia; b) quattordicesima mensilità, laddove prevista; c) maggiorazioni per lavoro straordinario e a turni; d) trattamento di fine rapporto, in particolare quota annuale per fondo TFR; e) eventuali indennità previste da contratto, ad esempio le indennità di cassa, le indennità di rischio, ecc.; f) premi di produzione annuali): ne sono quindi esclusi gli oneri sociali (circ. n. 56/E del 22 giugno 2002, par. 4.1.1).</p>	
Rateizzazione	<p>La contribuzione sui redditi di lavoro emersi e l'imposta sostitutiva dovute dal datore di lavoro per i periodi di paga di competenza di gennaio 2002 e fino ai periodi di paga in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione possono essere versate, oltre che in unica soluzione entro il termine di presentazione della dichiarazione, in sessanta rate mensili a partire dal predetto termine (art. 1, comma 2-bis l. 383/2001).</p>	
Adempimenti ai fini INPS e INAIL	<p>Per il versamento della contribuzione INPS i datori di lavoro devono richiedere l'apertura di una separata posizione aziendale INPS (anche i datori di lavoro che si iscrivono per la prima volta all'INPS devono chiedere l'apertura di una posizione aziendale esclusivamente per il versamento della contribuzione sostitutiva, utilizzando il Mod DM68; circ. n. 56/E del 22 giugno 2002, par. 4.1.2.2). Detta circolare ha inoltre specificato le modalità con cui compilare il modello DM10/2, al fine di denunciare i nuovi o maggiori imponibili e determinare la contribuzione sostitutiva dovuta.</p> <p>I datori di lavoro che hanno presentato la dichiarazione di emersione devono richiedere alle sedi dell'INAIL, mediante il modulo di "denuncia di iscrizione", entro e non oltre cinque giorni dalla data della sua presentazione l'apertura di una posizione assicurativa specificamente per i lavoratori emersi totalmente ovvero parzialmente. Per coloro che hanno già presentato la dichiarazione di emersione il termine è fissato in trenta giorni dalla pubblicazione della circolare interamministrativa del 22 giugno 2002, n. 56/E (circ. n. 56/E del 22 giugno 2002, par. 4.1.3.1): le competenti sedi dell'INAIL provvedono a quantificare e a notificare al datore di lavoro l'importo dovuto in via anticipata per il 2002. Il relativo versamento deve essere effettuato alle scadenze fissate dall'INAIL. Le somme dovute a saldo per il 2002 nonché i premi relativi agli anni successivi sono autoliquidati e versati dai datori di lavoro entro il termine stabilito per l'autoliquidazione annuale del premio assicurativo (circ. n. 56/E del 22 giugno 2002, par. 4.1.3.1).</p>	

<p>Proposta di regolarizzazione progressiva</p>	<p>La proposta di regolarizzazione progressiva in materia di ambiente, sicurezza, igiene e salute o edilizia deve essere corredata da un progetto dettagliato di adeguamento su cui il Sindaco, nonché le Amministrazione o altri organi di cui si sia eventualmente avvalso per la valutazione del piano, devono fondare le valutazioni in merito all'approvazione del piano di emersione, in cui devono essere comunque indicati: a) la zona urbanistica in cui è situata l'attività; b) la modifica della destinazione d'uso qualora necessaria ai fini della regolarizzazione; c) la norma di riferimento relativa alle disposizioni vigenti nel comune, qualora l'attività rientri tra quelle contingentate; d) le tasse o tariffe comunali che si intendono regolarizzare (circ. n. 56/E del 22 giugno 2002, par. 5); e) l'attività svolta dall'impresa o lavoratore e il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile; f) il numero dei lavoratori che si intende regolarizzare suddivisi in base all'inquadramento contrattuale spettante e, nell'ambito di ciascun inquadramento, in base a trattamenti economici identici, indicando, per ciascun lavoratore, da non individuare nominativamente, la retribuzione di partenza, nonché le eventuali proposte di adeguamento al minimo contrattuale; g) l'impegno a presentare, a seguito dell'approvazione del piano, la dichiarazione di emersione, che deve corrispondere interamente ai contenuti del piano (Cipe, delibera n. 38 del 6 giugno 2002).</p> <p>Inoltre il Cipe (delibera n. 38 del 6 giugno 2002) ha chiarito che il piano di emersione riguardante il progressivo allineamento retributivo ai minimi previsti dai Ccnl deve rispettare i seguenti obblighi: a) la retribuzione lorda di emersione di ciascun lavoratore che si intende regolarizzare deve essere almeno pari al 70 per cento del minimo contrattuale; b) la retribuzione corrisposta deve essere adeguata a quella minima contrattuale, con progressivi aumenti della retribuzione lorda, entro la fine del triennio di emersione; c) si deve riportare la tipologia di contratto applicabile ai lavoratori che si intende regolarizzare.</p>
<p>Presentazione della dichiarazione di emersione prima del 25 aprile 2002</p>	<p>Ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione prima del 25 aprile 2002 (vale a dire quei soggetti ai quali si applica la disciplina precedente alle modifiche introdotte con la l. 73/2002) sono comunque estese le disposizioni di maggior favore contenute nell'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 4-bis, della l. 383/2001, quindi: 1) la facoltà di versare in sessanta rate mensili l'imposta e la contribuzione sostitutiva dovute per il triennio agevolato; «2) <i>la non applicazione delle sanzioni previste in materia di IVA per le violazioni degli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attività commesse nel primo periodo d'imposta agevolato (2001) e fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, a condizione che l'imposta sia versata entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla relativa dichiarazione annuale (ossia, con riferimento alle violazioni relative al periodo d'imposta 2001, entro il 18 marzo 2002 ovvero entro il termine previsto per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata, modello UNICO/2002; con riferimento alle violazioni commesse nel periodo d'imposta 2002 fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, entro il 16 marzo 2003 ovvero entro il termine previsto per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata, modello UNICO/2003); 3) <i>la non applicazione delle sanzioni in materia di imposte sui redditi (IRPEF o IRPEG) e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le violazioni analoghe a quelle di cui al punto precedente, nonché per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione; 4) <i>l'esclusione dal computo dei limiti numerici di unità di personale che non risultino già dipendenti, previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali e collettivi»</i> (circ. n. 56/E del 22 giugno 2002, par. 6).</i></i></p>
<p>Modelli di dichiarazione</p>	<p>Sono stati approvati (con d.m. 3 maggio 2002 e con d.m. 6 giugno 2002) due differenti modelli di dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, da impiegare distintamente da parte di coloro che intendono far emergere il lavoro irregolarmente impiegato mediante procedura automatica ovvero mediante procedura progressiva. (gs)</p>

* * *

PROVVEDIMENTI IN CORSO DI APPROVAZIONE O PUBBLICAZIONE

Provvedimenti in corso di approvazione o pubblicazione – In corso di pubblicazione		6
Iva - Modifiche all'articolo 17 del d.p.r. n. 633/1972 <i>(Decreto legislativo approvato dal consiglio dei ministri il 24 maggio 2002, in attuazione della legge 1° marzo 2002, n. 39, in corso di pubblicazione)</i>		
Contenuto	<p>Il decreto legislativo approvato dal consiglio dei ministri il 24 maggio 2002, in attuazione della delega conferita dalla legge 1° marzo 2002, n. 39, recepisce la direttiva comunitaria 17 ottobre 2000 n. 2000/65/Ce, modificando l'art. 17 del d.p.r. n. 633/1972. A seguito di tale modifica, un soggetto domiciliato in un altro stato membro può alternativamente nominare un rappresentante fiscale in Italia ovvero identificarsi direttamente in Italia.</p> <p>Dopo la pubblicazione in G.U. del decreto legislativo in questione, ai fini della effettiva applicazione di tali norme, si dovranno attendere i provvedimenti dell'agenzia delle entrate concernenti il modello di dichiarazione per l'attribuzione della partita IVA e la designazione dell'ufficio competente per i soggetti non residenti.</p>	
Effetti	<p>Pertanto, in base alle nuove disposizioni, il soggetto residente in altro stato membro può nominare un rappresentante fiscale, anche se nel territorio dello stato ha una stabile organizzazione, oppure procedere all'identificazione diretta, presentando una specifica dichiarazione e divenendo soggetto passivo dell'imposta con un proprio numero di partita Iva.</p> <p>In tal modo, a ciascun soggetto domiciliato in altro stato dell'Unione europea è consentito rilevare direttamente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in Italia ponendosi quale soggetto passivo dell'Iva per le operazioni effettuate nel territorio dello stato. (ad)</p>	

Provvedimenti in corso di approvazione o pubblicazione – In corso di approvazione		7
Imposte varie - Delega per la riforma del sistema fiscale		
Contenuto	<p>Il Governo ha proposto al Parlamento un disegno di legge per il conferimento di una delega per la riforma del sistema fiscale statale.</p> <p>Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera l'8 maggio 2002 ed è attualmente all'esame del Senato.</p> <p>Nel seguito si riassumono i contenuti di maggior interesse del disegno di legge secondo il testo approvato dalla Camera (sono quindi possibili modifiche nel corso dell'esame parlamentare).</p>	
Imposte	<p>Il nuovo sistema fiscale si fonderebbe sulle seguenti cinque imposte:</p> <ul style="list-style-type: none">- imposta sul reddito;- imposta sul reddito delle società;- imposta sul valore aggiunto;- imposta sui servizi;- accisa	

<p>Imposta sul reddito</p>	<p>L'imposta sul reddito si applicherebbe alle persone fisiche e alle società di persone. Sarebbe caratterizzata, tra l'altro, da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - due aliquote: 23 per cento, fino a € 100.000; 33 per cento oltre tale importo; - inclusione parziale (la percentuale di inclusione dovrà essere definita successivamente) degli utili percepiti (dividendi) e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio di impresa, su partecipazioni sociali qualificate (sui dividendi percepiti sarebbe abolito il credito d'imposta attualmente riconosciuto).
<p>Imposta sul reddito delle società</p>	<p>L'imposta sul reddito delle società si applicherebbe con l'aliquota del 33 per cento. Le principali modifiche rispetto alle previsioni attuali sarebbero le seguenti.</p> <p>Dividendi</p> <p>Il 95 per cento dei dividendi sarebbe escluso da tassazione (sarebbe nel contempo abolito il credito d'imposta che è attualmente riconosciuto). Di conseguenza sarebbe tassato il 5 per cento del dividendo percepito (l'onere sarebbe pari all'1,8 per cento del dividendo percepito). Sarebbero comunque deducibili i costi connessi alla gestione delle partecipazioni.</p> <p>L'esclusione non si applicherebbe alle società rientranti nella normativa sulle cd. "CFC" (art. 127-<i>bis</i> Tuir; si veda Novità fiscali di gennaio 2002, scheda n. 23).</p> <p>Plusvalenze su partecipazioni</p> <p>Le plusvalenze realizzate su partecipazioni sarebbero esenti al ricorrere delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la partecipazione sia un'immobilizzazione finanziaria e sia posseduta da non meno di un anno; - la partecipata eserciti un'effettiva attività commerciale; - risieda in un paese diverso da quelli con regime fiscale privilegiato (art. 127-<i>bis</i>, c. 4, Tuir). <p>Sarebbero tuttavia indeducibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli oneri finanziari imputabili alle partecipazioni; - i costi direttamente connessi con la cessione delle stesse. <p>Nel caso di realizzo di una partecipazione con i requisiti in esame, sarebbe previsto il recupero a tassazione delle minusvalenze dedotte nei due esercizi anteriori l'entrata in vigore della riforma.</p> <p>Minusvalenze su partecipazioni</p> <p>Sarebbero indeducibili le minusvalenze iscritte e realizzate su partecipazioni aventi i requisiti per l'esenzione delle eventuali plusvalenze (si veda paragrafo precedente).</p>

	<p>Oneri finanziari</p> <p>Sarebbe prevista la indeducibilità degli oneri finanziari:</p> <ul style="list-style-type: none">- relativi a finanziamenti erogati o garantiti dal socio che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione non inferiore al 10 per cento del capitale;- ed eccedenti un determinato rapporto tra tali finanziamenti e patrimonio netto contabile riferibile allo stesso socio.
	<p>Tassazione di gruppo</p> <p>In via opzionale, sarebbe consentita la tassazione di gruppo in capo alla società controllante. Il requisito del controllo sarebbe definito in conformità alle previsioni dell'art. 2359 c.c.</p>
	<p>Abolizione dell'imposta sostitutiva e della DIT</p> <p>Sarebbero abolite:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'imposta sostitutiva del 19 per cento sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di azienda o di partecipazioni di controllo e di collegamento (art. 1, d.lgs. n. 358/1997);- la possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per l'imputazione dei disavanti derivanti da operazioni di fusione e di scissione;- la cd. DIT (d.lgs. n. 466/1997), la cui applicazione è peraltro già limitata agli incrementi eseguiti entro il 30 giugno 2001 (art. 5, l. 383/2001).
Entrata in vigore	La riforma entrerebbe in vigore dall' 1 gennaio 2003 . (cc)

Il presente sommario non ha carattere esaustivo ed è redatto al fine di fornire una selezione di novità fiscali per i contribuenti che esercitano attività d'impresa. Le disposizioni riguardanti categorie di contribuenti e tipologie di attività particolari non sono considerate.

23 luglio 2002